



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio territoriale del Governo

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo del 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTA la nota con la quale il Sig. Caleffi Alberto in qualità di presidente e legale rappresentante del "Comitato organizzatore Gran Trittico Lombardo" ha comunicato lo svolgimento di una gara ciclistica denominata "**GRANDE TRITTIKO LOMBARDO**" nel giorno **03/08/2020**;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade provinciali n. 527, 9, 111, 234, 173 ricadenti nei territori Comunali di Limbiate, Bovisio Masciago, Varedo, Nova Milanese, Desio, Lissone, Vedano al Lambro, Biassono, a cui è indirizzata la presente ordinanza;

VISTO il nulla osta, prot. n. 28269 del 07.07.2020, con il quale la Provincia di Monza e Brianza – Settore Ambiente e Patrimonio ha autorizzato, per i tratti di strada di propria competenza, lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002, n.9 la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione il giorno **03/08/2020** dalle **ore 12.30** alle **ore 14.30**, per tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nel territorio di questa provincia.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della sospensione temporanea della circolazione in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente:

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ed evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che :

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio territoriale del Governo

- supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione:

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Monza, data e protocollo sul margine laterale

P. IL PREFETTO
IL CAPO DI GABINETTO
(Pintus)

Al Sig. Presidente della Provincia di Monza Brianza;
Alla Questura di Monza;
Alla Città Metropolitana di Milano;
Al Sig. Presidente della Provincia di Como
Alla Prefettura di Como;
Al Sig. Presidente della Provincia di Varese;
Alla Prefettura di Varese;
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Monza;
Alla Sezione Polizia Stradale di Monza;
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Limbiate, Bovisio Masciago, Varedo,
Nova Milanese, Desio, Lissone, Vedano al Lambro, Biassono;
Al "Comitato organizzatore Gran Trittico Lombardo";
Alla F.C.I. Comitato di Monza Brianza